



Arma dei Carabinieri



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E

SNAM S.P.A.

L'ARMA DEI CARABINIERI, con sede in Viale Romania, 45 - 00197 Roma, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore LUONGO, di seguito denominata "ARMA"

E

SNAM S.P.A., con sede legale in Piazza Santa Barbara, 7, San Donato Milanese (Milano), partita IVA 13271390158, nella persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dott. Agostino SCORNAJENCHI di seguito anche "SNAM";

VISTI i compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTO l'art. 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", ai sensi del quale, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto*

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e segnatamente gli articoli 2 e 7, recanti le attribuzioni dell'ARMA nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante “Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”, che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO l'art. 174-bis del Codice dell'Ordinamento Militare (Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), riguardante l'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma, che comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento di compiti particolari e ad elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice della privacy”, novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati”;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), recante “Regolamento generale sulla Protezione dei Dati”;

VISTA la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (LED), relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;

CONSIDERATO che SNAM:

- è una società quotata sul MTA – Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., attiva nel settore del trasporto, dispacciamento, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale in Italia e, tramite

società controllate e collegate, in altri Stati europei, ed è dotata di esperienza e *know-how* distintivi nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione di grandi opere; SNAM è inoltre attiva nei settori della mobilità sostenibile ed efficienza energetica e promuove tecnologie innovative per aumentare l'uso di biometano, del gas rinnovabile e dell'idrogeno;

- ai sensi dell'art. 2.1 del proprio statuto, effettua “... *attività d'impresa con la finalità di favorire la transizione energetica verso forme di utilizzo delle risorse e delle fonti di energia compatibili con la tutela dell'ambiente e la progressiva decarbonizzazione*”;
- è presente, attraverso consociate internazionali, in Albania, Austria, Egitto, Francia, Grecia, Regno Unito e Tunisia, svolgendo attività di trasporto, dispacciamento, rigassificazione e stoccaggio di gas;

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza, l'integrità e la continuità operativa delle infrastrutture di SNAM, dei relativi processi e del personale preposto al loro sviluppo;

CONSIDERATO che SNAM promuove un dialogo costante con le Istituzioni e con le espressioni organizzate della società civile in tutti i luoghi in cui opera, ispirando i rapporti con tali soggetti ai principi di trasparenza, correttezza e leale collaborazione, in linea con i contenuti del proprio “*Codice Etico*”;

CONSIDERATO l'interesse di SNAM ad avviare attività addestrative per il proprio personale adibito alla sicurezza delle infrastrutture e alla protezione del patrimonio aziendale;

CONSIDERATO che nel 2021 l'ARMA e SNAM hanno sottoscritto un analogo Protocollo d'intesa, in attuazione del quale sono state realizzate proficue iniziative di collaborazione, e che le stesse PARTI intendono rinnovare il partenariato.

Tutto ciò premesso, l'ARMA e SNAM, anche dette “PARTI”, convengono quanto segue.

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. L'ARMA e SNAM, nell'esercizio dei rispettivi compiti e funzioni, collaborano nel comune obiettivo volto a rafforzare le conoscenze nell'ambito della *security* aziendale.
2. Nel quadro delle finalità di cui al precedente paragrafo, LE PARTI:
 - a. svolgono reciprocamente attività formative, informative e addestrative del rispettivo personale, volte ad approfondire:

- la protezione del patrimonio aziendale e la tutela del personale, anche in Paesi esteri ove insistono siti strategici (inclusi quelli ad alto rischio di minacce antropiche e alle infrastrutture);
 - la cooperazione in materia di tutela dell'ambiente anche attraverso il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica, avuto particolare riguardo alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti;
 - gli scenari globali nel mondo dell'energia, la sicurezza energetica e la protezione delle infrastrutture critiche;
- b. organizzano, anche con il coinvolgimento dei Reparti speciali, eventi e seminari per la condivisione di esperienze e *best practices*, che potranno svolgersi anche presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, con particolare riferimento alle tematiche ambientali.

Art. 2

Modalità esecutive

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:
 - a. l'ARMA interesserà, per le attività formative, esercitative e di condivisione delle esperienze:
 - la 2^a Brigata Mobile, che curerà, in particolare, gli aspetti addestrativi connessi con situazioni di pericolo in aree non permissive;
 - i Reparti delle Organizzazioni speciale e forestale, con particolare riferimento al Comando Carabinieri per Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica per le valutazioni previsionali sulla sicurezza dell'ambiente;
 - b. SNAM si impegna a:
 - sostenere logisticamente le attività a favore del proprio personale;
 - individuare propri esperti per tenere interventi rivolti agli Ufficiali e i Marescialli che frequenteranno i corsi formativi dell'ARMA sugli argomenti indicati nell'articolo 1, paragrafo 2, del presente Protocollo d'intesa;
 - ristorare eventuali costi che l'ARMA dovesse sostenere per lo svolgimento delle attività individuate dal presente Protocollo d'intesa, nei limiti e subordinatamente a quanto sarà concordato preventivamente con SNAM in separati e specifici accordi scritti. Il ristoro avverrà mediante il ricorso a permute, i cui contenuti saranno definiti nei suddetti accordi dedicati.
2. Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri aggiuntivi per l'ARMA.
3. Le modalità di attuazione dello scambio informativo concernente i siti strategici saranno definiti nell'ambito di accordi operativi discendenti.
4. Le PARTI si danno atto che il presente Protocollo d'intesa disciplina le linee guida dell'attività di cooperazione, restando inteso che eventuali effetti vincolanti per le PARTI con riferimento alle singole

iniziative sorgeranno solo con la sottoscrizione di specifici accordi che potranno essere oggetto di successiva negoziazione nel rispetto delle reciproche procedure interne.

Art. 3

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle PARTI come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dalla normativa vigente.

Art. 4

Attività di comunicazione

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo d'intesa, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata per iscritto tra le PARTI.
2. In deroga al precedente paragrafo, ciascuna Parte potrà, per quanto di competenza, liberamente svolgere, anche in assenza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte, le attività di comunicazione, diffusione o promozione di notizie relative al presente Protocollo d'intesa esclusivamente:
 - a. all'interno delle rispettive organizzazioni delle PARTI;
 - b. all'interno di società del Gruppo SNAM;
 - c. a Istituzioni, Autorità, Forze Armate, Forze di polizia.

Art. 5

Impegni etici e anti-corruzione

1. Le PARTI si danno reciprocamente atto di aver implementato procedure e sistemi di controllo interni volti a prevenire la commissione dei reati previsti dalle normative anti-corruzione nazionali e internazionali a esse applicabili, tra cui le disposizioni in materia contenute nel Codice Penale Italiano, nella Legge 6 novembre 2012, n. 190, nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Le PARTI si impegnano ad osservare, in tutte le attività prodromiche ed esecutive del presente Protocollo d'intesa, le rispettive procedure e presidi di cui al precedente comma e ad agire in conformità alla normativa anti-corruzione.
3. La violazione della normativa anti-corruzione, in relazione alla stipula o esecuzione del presente Protocollo d'intesa, ne costituirà grave inadempimento e darà diritto alla Parte non in violazione di risolvere immediatamente il Protocollo d'intesa e/o le iniziative che dovessero essere in corso.

Art. 6

Sicurezza sul lavoro

1. Le PARTI si impegnano a promuovere azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 7

Comunicazione e uso dei marchi

1. Le PARTI:
 - a. si impegnano a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente Protocollo d'Intesa;
 - b. si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa parte;
 - c. si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di misure ritenute opportune ai fini sopra descritti;
 - d. si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione nonché tutti gli applicativi di comunicazione saranno preventivamente concordati per iscritto.
2. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le PARTI non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

Art. 8

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e le notifiche richieste in relazione al presente Protocollo d'Intesa saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente o inviate a mezzo posta, pec o e-mail, ai seguenti indirizzi.
2. Le PARTI individuano quali referenti del presente Protocollo d'intesa:
 - a. per l'Arma, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale, viale Romania 45, Roma.

(e-mail: cgopzcs@carabinieri.it; PEC: crm23658@pec.carabinieri.it).

- b. per SNAM, l'Executive Director Global Security & Cyber Defence, Piazza Santa Barbara, 7, 20097 San Donato Milanese (MI). (e-mail: segreteria.security@snam.it; PEC: security@pec.snam.it.)

Art. 9

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo d'intesa, sottoscritto con firma digitale, è regolato dalla legge italiana e ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni. Può essere rinnovato per periodi di pari durata previo accordo scritto delle PARTI.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. Se non diversamente concordato in buona fede tra le PARTI, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle Parti nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le PARTI definiranno in buona fede.
3. Le PARTI si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia relativa o connessa al presente Protocollo d'intesa. In caso di mancato accordo, le PARTI convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(*Gen. C.A. Salvatore Luongo*)



SALVATORE
LUONGO
ARMA DEI
CARABINIERI
28.10.2025
11:08:50 UTC

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E
DIRETTORE GENERALE DI SNAM S.p.A.
(*Dott. Agostino Scornajenchi*)





Arma dei Carabinieri

